

**Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze
elaborato ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. N° 81 del 09 Aprile 2008
per l'individuazione dei rischi specifici del luogo di lavoro e relative
misure adottate per eliminare o ridurre le interferenze.**

Ente appaltante: Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale,
Via Piano dell'Ucciardone n. 4 – 90139 Palermo (PA).

Datore di Lavoro: Dott. Pasqualino Monti – delega al Dott. Renato Coroneo.

Medico Competente: Dott.ssa Benedetta Passarello.

RLS: Sig. Rosario Salvatore Brandi.

RSPP: Dott.ssa Fiara Sodo.

ASPP: Sigg.ri Anzalone, Minutolo, Lupo.

Addetti PS – Evacuazione: Sigg.ri Anzalone, Martorana, Minutolo, Lupo.

Ditta Appaltatrice:

Datore di Lavoro:

Medico Competente:

RLS:

RSPP:

ASPP:

Addetti PS – Evacuazione:

Appalto: "Servizio di supporto alla security nei porti di Palermo e
Termini Imerese".

Data:

Inizio Servizio: dalla data di stipula del contratto

Fine Servizio: dopo 2 anni dalla firma del contratto

Indice:

- 1. Premessa**
- 2. Normativa di riferimento**
- 3. Stima dei costi relativi alla sicurezza**
- 4. individuazione e valutazione dei rischi da interferenza (descrizione dell'attività, fasi interferenti, prescrizioni, coordinamento)**
- 5. Misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze (misure a carico del committente, misure a carico dell'Impresa Appaltatrice)**
- 6. Stima dei costi di sicurezza da interferenze**
- 7. Validità e revisione del DUVRI**

1.Premessa

La stesura del presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) è obbligo del Datore di lavoro dell'impresa Committente ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n° 81/2008 e, nel caso di appalti Pubblici, della Determinazione n°3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di individuare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi.

Il DUVRI deve essere messo a disposizione per la formulazione dell'offerta ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Il presente documento, farà parte integrante del contratto di concessione e sarà messo a disposizione, su richiesta, degli Organi di Vigilanza e Controllo, territorialmente competenti.

Il Concessionario, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Nel DUVRI non devono essere riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività tipica delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze con l'ambiente e le altre attività lavorative presenti nel corso dell'effettuazione della prestazione.

Sono esclusi dalla redazione del DUVRI e dalla relativa stima dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso:

- le mere forniture senza posa in opera, installazione o montaggio, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure che vadano ad interferire con la fornitura stessa;
- i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità del Datore di Lavoro Committente;
- i servizi di natura intellettuale, ad esempio direzione lavori, collaudo, ecc., anche effettuati presso la stazione appaltante.

Sono considerati rischi interferenti, per il quale occorre redigere il DUVRI:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;

- rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

L'interferenza è, pertanto, ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che, rispondendo a datori di lavoro diversi, danno luogo sia ad una contiguità fisica e di spazio, che ad una contiguità produttiva. In tali casi i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano.

Tale concomitanza di eventi è, per quanto possibile, sconsigliabile poiché comporta spesso situazioni di difficile controllo e non prevedibili per la sicurezza dei lavoratori impegnati in quelle fasi lavorative.

Il presente DUVRI contiene, pertanto, le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa concessionaria dettagliati dati sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, in ottemperanza all'art. 26, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 81/08.

I Datori di Lavoro devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione del servizio.

Le presenti istruzioni non intendono pregiudicare né sostituirsi in alcun modo alle vigenti disposizioni di legge, le cui norme e regole dovranno comunque essere applicate durante lo svolgimento dell'appalto di servizi.

Il POS presentato dall'impresa esecutrice dovrà tenere conto dei rischi e pericoli aggiuntivi dovuti alla sovrapposizione di più attività lavorative nell'area portuale e prevedere le opportune misure di sicurezza atte ad eliminare o limitare la presenza di tale tipologia di rischio aggiuntivo.

2. Normativa di riferimento

D. Lgs. 50/16	<i>Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2015/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (nuovo Codice dei contratti).</i>
----------------------	--

D. Lgs. 81/08	<i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (come integrato dal D.P.R. n. 302/56)</i>
D.P.R. 303/56	<i>Norme generali per l'igiene del lavoro (solo per l'art. 64)</i>
D. Lgs.475/92	<i>Attuazione della direttiva 89/686/CEE, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale</i>
D.M. 02/05/01	<i>Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI)</i>
D. Lgs. 257/06	<i>Attuazione della direttiva 2003/18/CEE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione dell'amianto durante il lavoro</i>

3. STIMA DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Le stazioni appaltanti sono tenute a valutare che il valore economico delle offerte sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture).

Il costo relativo agli oneri per la sicurezza non può essere soggetto a ribasso d'asta.

I costi della sicurezza devono essere specificatamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi e delle forniture.

L'amministrazione è tenuta a computare solo i rischi interferenziali, a conteggiare gli stessi ed a sottrarli al confronto concorrenziale.

I rischi propri della sicurezza dell'operatore economico devono essere dallo stesso valutati congiuntamente ai relativi costi.

4. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA', FASI INTERFERENTI, PRESCRIZIONI, COORDINAMENTO)

Il servizio affidato in appalto, consiste nelle seguenti attività:

- verifica ed intervento finalizzate alla bonifica delle banchine ove ormeggiano le navi ro-ro, 30 minuti prima dell'arrivo delle stesse e verifica del rispetto del divieto di accesso nelle relative aree ristrette di security.
- verifica del rispetto del divieto di sosta all'interno delle aree di security e nelle aree comuni portuali e conseguente richiesta di intervento, dopo aver avvisato il personale di security dell'AdSP, al personale della

Capitaneria di Porto/FF.PP. nel caso in cui venissero riscontrate irregolarità.

- verifica dell'attività di controllo accessi nelle aree ristrette di security da parte degli operatori delle Compagnie di Navigazione/Imprese Portuali deputati, come da vigente Port Facility Security Plan, all'esecuzione di detti controlli. Sono escluse da detta verifica le GPG incaricate dall'AdSP poiché direttamente dipendenti dall'Ufficio security della medesima Autorità
- esecuzione di ulteriori incarichi, su disposizione dell'Ufficio Security dell'AdSP, coerentemente all'applicazione delle vigenti pianificazioni in materia di security portuale;

Nell'ambito della valutazione preliminare riguardante un'eventuale presenza di rischi da interferenza nello svolgimento delle attività previste nel presente appalto all'interno dei porti di Palermo e Termini Imerese, e soprattutto in relazione al loro eventuale contemporaneo espletamento negli stessi spazi ed orari in cui è previsto anche l'espletamento di servizi e/o lavori appaltati a terzi dalla stessa Autorità di Sistema Portuale, sono emerse possibili situazioni di interferenza.

Tali situazioni di interferenza saranno integrate dalla Ditta appaltatrice, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, e sono riconducibili a:

- sovrapposizione con la viabilità all'interno del porto (incidentale calpestamento alla postazione di blocco arti inferiori, inciampo, scivolamento, urto, investimento da parte di veicoli in movimento, caduta carichi, etc.);
- sovrapposizione con attività lavorativa/manutentiva (rumore, elettrocuzione, inciampo in materiale lasciato incustodito);
- sovrapposizione con attività di vigilanza armata (possibilità di trovarsi coinvolti in risse e/o sparatorie).

Tali situazioni sono, nello specifico, riconducibili alla prestazione principale dell'appalto, in quanto compresente con la viabilità interna del porto (alla quale dovrà essere dedicata particolare attenzione) e con eventuali altre attività appaltate a soggetti terzi dalla stessa Autorità di Sistema Portuale.

A tal proposito, l'Impresa sarà edotta delle modalità ed orari di svolgimento del servizio e dell'eventuale presenza di cantieri per lavori appaltati dalla stessa Autorità di Sistema Portuale.

Ai fini sopra esposti e per coprire ulteriori esigenze formative/informative e di coordinamento, anche in relazione a nuovi appalti di servizi, lavori e forniture che rappresentino possibili rischi da interferenza, si reputano necessari momenti formativi e riunioni di coordinamento.

Non essendo, comunque, queste situazioni immesse nei luoghi di lavoro dall'Impresa appaltatrice, quest'ultima sarà edotta circa le misure di prevenzione

e protezione adottate in relazione alle attività interferenti e sarà tenuta al rispetto delle stesse.

Nell'ambito dello svolgimento dell'attività in regime di appalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8, D. lgs. 81/08). I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Le misure da adottare rientrano nell'adozione delle dovute cautele ed attenzioni durante il passaggio e le manovre di automezzi nelle aree portuali.

Il personale addetto deve ricevere informazioni preventive riguardo particolari esigenze di carattere operativo.

In caso di incidenti a persone o cose il personale contatterà tempestivamente il personale dell'Autorità di Sistema Portuale e adotterà tutte le misure previste nel piano di sicurezza portuale.

Per proteggersi dall'esposizione agli agenti atmosferici ed ambientali è obbligatorio l'utilizzo di idoneo equipaggiamento (impermeabili, giubbotti catarifrangenti, mascherine, indumenti di lana, copricapo di protezione con visiera, guanti, occhiali protettivi, scarpe antinfortunistiche appropriate, mascherine antipolvere ed antismog, etc.) che sarà fornito ai lavoratori dal proprio Datore di Lavoro.

Il committente effettuerà approfondimenti formativi ed informativi in relazione al tipo di rischio interferente nelle riunioni destinate al coordinamento ed alla sicurezza.

Con cadenza annuale, sarà organizzata una riunione di coordinamento, cui dovranno partecipare i referenti operativi incaricati dal committente e dall'impresa appaltatrice. In occasione di tale riunione potranno essere valutate le eventuali integrazioni al presente DUVRI.

I costi di dette riunioni ed i relativi compiti di informazione sono stati valutati dal committente nel presente documento come oneri per la sicurezza.

L'impresa appaltatrice sarà tenuta a segnalare, al Referente della stazione appaltante, tutti i fatti, eventi o comportamenti anomali eventualmente riscontrati nell'espletamento del servizio di cui all'oggetto e che possano costituire rischi da interferenze.

5. MISURE IDONEE AD ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI RELATIVI ALLE INTERFERENZE (MISURE A CARICO DEL COMMITTENTE, MISURE A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE).

La natura delle misure individuate è essenzialmente di carattere organizzativo e gestionale.

Misure a carico del committente:

- designazione di un referente operativo da individuarsi come referente del coordinamento;
- informazione e formazione del referente operativo sulla eventuale presenza di terzi per l'esecuzione di altri appalti;
- comunicazione all'Impresa appaltatrice di eventuali rischi specifici presenti sul posto di lavoro.

Misure a carico dell'Impresa Appaltatrice:

- presa visione dei luoghi di svolgimento del servizio prima dell'inizio del servizio stesso;
- consegna del proprio Documento di Valutazione dei Rischi;
- comunicazione al Committente di un referente operativo del Coordinamento;
- informazione e formazione del referente operativo e degli addetti al servizio sulla presenza di rischi interferenziali.

6. STIMA DEI COSTI DI SICUREZZA DA INTERFERENZE.

Nei costi della sicurezza si devono considerare tutte quelle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze.

I costi previsti non devono essere soggetti a ribasso d'asta.

- Nello specifico vengono considerate le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza e le opportune misure di coordinamento. Detta stima è compiuta sulla base di possibili situazioni che necessitano di interventi puntuali e specifici per la gestione del rischio eventuale.

MISURA	QUANTITA'	COSTO MEDIO ORARIO PER IL COORDINATORE	COSTO
Riunioni di informazione e formazione specifica dei rischi residui da interferenza presenti in ambito portuale in cui si presta il servizio (procedure specifiche, organizzazione in materia di segnalazione delle emergenze)	5 ore ogni anno	€ 35,00	350,00
Riunione iniziale di coordinamento	2 ore	€ 35,00	€ 70,00
Riunione di aggiornamento e coordinamento	2 ore	€ 35,00	€ 70,00
Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)	10		€ 1000,00
TOTALE			

Costo totale della sicurezza, non soggetto a ribasso € 1.490,00 (millequattrocentonovanta/00).

7. VALIDITA' E REVISIONE DEL DUVRI.

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Il DUVRI, essendo un documento avente contenuto dinamico, in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

La presente valutazione preventiva dei rischi specifici e di interferenza sarà integrata, dopo l'aggiudicazione, con i dati, mezzi e considerazioni scambiate con l'impresa aggiudicatrice del servizio.

Variazioni di costi ed eventuali integrazioni del presente documento non costituiranno, comunque, incremento dei costi della sicurezza riconosciuti dal committente nell'appalto.

Con la sottoscrizione del presente DUVRI, l'Impresa appaltatrice attesta di aver effettuato la ricognizione dei luoghi di lavoro, rilevandone la situazione ed i rischi connessi all'espletamento del servizio.

Le parti dichiarano di cooperare per evitare o ridurre i rischi da interferenza.

Il Delegato
ex art. 16 D. Lgs. 81/08
Dott. Renato Coroneo


Il RUP
Ing. Luciano Caddemi